



Dirigenti ed Elevate professionalità della Pubblica Amministrazione

Uniti per un autentico cambiamento



2024 Anno del Cambiamento



Roma, 15 maggio '24 prot. 55

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Dott.ssa Francesca Quadri

Ministero della Giustizia

Al Capo di Gabinetto

Dott.ssa Giusi Bartolozzi

Al Presidente della II Commissione Giustizia della Camera

On. Avv. Ciro Maschio

Al Presidente della II Commissioni Giustizia del Senato

Sen. Avv. Giulia Buongiorno

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

Dott. Gaetano Campo

Al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Dott. Luigi Birritteri

1

Al Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria

Dr.ssa Maria Isabella Gandini

Oggetto: Dirigenti Amministrativi degli Uffici Giudiziari, nomina Commissari ad acta per l'ottemperanza delle sentenze del TAR in materia di Legge Pinto.

La presente per segnalare una problematica che sta assumendo contorni sempre più ampi e gravi e che necessita di un urgente intervento.

È noto che il comma 8, art. 5-sexies, LEGGE 24 marzo 2001, n. 89 dispone: *"Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza (...) il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che*

Via Boezio 14 -00193 Roma

Email dirigentipa@confintesa.it - **Pec:** dirigentipa@pec.confintesa.it

CF 96470210582



ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti".

Ebbene, in applicazione della citata norma, i Dirigenti degli Uffici Giudiziari sono destinatari di un crescente numero di incarichi di Commissario ad acta, circostanza che pone due problemi:

- 1) I dirigenti degli Uffici Giudiziari sono istituzionalmente preposti ad altre attività organizzative e gestionali dovendo risolvere continue emergenze quotidiane negli uffici giudiziari, atavicamente carenti di personale e di risorse materiali, insufficienti anche per il lavoro ordinario.
- 2) Non vi è alcun supporto da parte del personale contabile ed il Commissario ad acta fa tutto in autonomia: dall'acquisizione dei documenti alla loro verifica, dalla predisposizione dei provvedimenti di pagamento, al caricamento sul sistema (pagamenti che vanno ad incidere sul bilancio dello Stato e sono soggetti al controllo preventivo dell'UCB), con inimmaginabile dispendio di tempo, senza alcuna competenza specifica e con chiare ed evidenti responsabilità provenienti dai numerosi incarichi che esulano il Contratto individuale di lavoro e che, ormai, non rappresentano più un'eccezione.

È del tutto evidente che il Legislatore con la riforma del 2015, introducendo la citata disposizione, ha voluto dichiaratamente *"razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi"* tuttavia, come confermato dalla stessa Consulta, *"il Commissario, constatato l'esaurimento dei pertinenti capitoli di bilancio, debba individuare aliunde le risorse necessarie per la soddisfazione dei crediti, utilizzando se del caso lo strumento contabile del «pagamento in conto sospeso», disciplinato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (...) consistente in un'anticipazione di tesoreria soggetta a successiva regolazione da parte della stessa amministrazione inadempiente (...).* Dunque, il Commissario ad acta non è mero esecutore contabile ma è **"soggetto alle responsabilità di natura penale e contabile conseguenti all'omessa o ritardata esecuzione dell'incarico"** (...). Ed ancora, continua la Consulta, *"la nomina di un commissario ad acta appartenente all'amministrazione debitrice favorisce piuttosto una sollecita esecuzione, grazie alla specifica conoscenza delle risorse utilizzabili di cui presumibilmente il soggetto prescelto già dispone, mentre un eventuale aumento del debito in conseguenza di un ulteriore ritardo per questa ragione costituisce un – ragionevolmente improbabile – inconveniente di fatto, inidoneo da solo a fondare un profilo di illegittimità costituzionale"* (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 225 del 2018).



Insomma, i (pochi) Dirigenti Amministrativi in servizio presso gli Uffici giudiziari, oltre ai loro gravosi doveri di ufficio, devono anche accollarsi numerosi incarichi di Commissari ad acta senza avere preparazione specifica né risorse umane a supporto contabile, dovendosi districare tra le enormi responsabilità, gli aumenti dei costi e le pressioni degli Avvocati che premono per un veloce rimborso.

Va precisato che nel Ministero della Giustizia a fronte di una dotazione organica di 398 dirigenti di II fascia risultano essere occupate solo 143 posizioni di cui una parte presso gli Uffici Ministeriali (dati pubblicati sul sito del Ministero aggiornato a marzo 2024).

A nulla sono valse le numerose interlocuzioni tra i Dirigenti ed i rappresentanti del Ministero della Giustizia, evidentemente il problema, considerando il testo normativo, non può trovare una soluzione "interna" al Ministero della Giustizia.

Transeat, per ora, sulla circostanza che non viene corrisposto alcun compenso aggiuntivo.

Per quanto sopra si chiede a ciascuno per quanto di propria competenza:

1. di emendare ed aggiornare la norma valutando oggettivamente tutti i fattori;
2. di avviare le procedure per l'assunzione dei dirigenti a copertura della dotazione organica, anche con concorsi riservati al personale interno;
3. di conoscere il criterio di assegnazione degli incarichi e di avere un elenco dei dirigenti assegnatari con il numero delle procedure assegnate ed evase nell'ultimo biennio.

3

Nelle more si propone l'istituzione di un Ufficio Ministeriale dedicato, in modo esclusivo, ad un supporto reale dei Commissari ad acta, che fornisca indicazioni precise e univoche considerato che attualmente, in mancanza, si è creata giungla di prassi pericolose ed onerose (ad esempio a fronte delle identiche fattispecie qualcuno paga gli antistatari altri no, alcuni pagano le spese dell'ottemperanza altri no).

Si fa presente che in assenza di una risposta esaustiva e tempestiva l'unica strada che resta per difendere i diritti dei dirigenti amministrativi è quella giudiziale che, onestamente, stante anche il ruolo di rappresentanza istituzionale si vorrebbe evitare, sia per non peggiorare l'immagine del Ministero della Giustizia che per non incorrere in ulteriori costi a carico della collettività.

Restando a disposizione per ogni confronto, si porgono cordiali saluti.

Segretario Generale

(Claudia Ratti)
Claudia Ratti

Via Boezio 14 - 00193 Roma

Email dirigentipa@confintesa.it - **Pec:** dirigentipa@pec.confintesa.it

CF 96470210582